COMUNE DI TAINO

Area Polizia Locale

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.20/16.06.2020

Sommario

\sim	Λ.

CAPO I		4
NORME (GENERALI	4
Art.1	Oggetto del Regolamento - Titolarità di Polizia Locale - Istituzione del Corpo	4
Art.2	Norme generali di condotta	4
Art.3	Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio.	5
CAPO II		5
ORGANIZ	ZAZIONE DEL SERVIZIO	5
Art.4	Responsabilità del servizio di Polizia Locale.	5
Art.5	Coordinamento dell'attività	6
Art.6	Compiti degli operatori di Polizia Locale	6
Art.7	Doveri degli agenti di Polizia Locale	7
Art.8	Protezione Civile ed emergenze.	8
CAPO III		8
PERSONA	LE DELLA POLIZIA LOCALE	8
Art.9	Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale	8
Art.10	Attribuzioni e doveri del Comandante/Responsabile del Servizio	8
Art.11	Aggiornamento e formazione degli operatori di Polizia Locale	9
Art.12	Turnazione degli operatori di Polizia Locale	10
Art. 13	Orario multiperiodale	10
Art.14	Obbligo di permanenza in servizio	10
Art. 15	Apertura al pubblico	10
Art.16	Rappresentanza	11
Art.17	Saluto	11
Art.18	Gli onori di reparto e gli onori individuali	12
Art.19	Tessera di riconoscimento	13
CAPO IV		13
UNIFORM	1E	13
Art.20	Uniforme	13
Art.21	Obbligo di indossare l'uniforme	13
Art.22	Uso del copricapo e dei guanti	13
Art.23	Cura della persona e dell'uniforme	14
Art.24	Buffetteria	14
Art.25	Decorazioni ed onorificenze.	14

CAPO V	16
DOTAZIONI DI REPARTO	16
Art.26 Mezzi ed apparecchiature in dotazione.	16
Art.27 Veicoli in dotazione.	16
Art.28 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela	16
Art.29 Armamento e strumenti di autotutela.	16
CAPO VI	17
MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI	17
Art.30 Missioni ed operazioni esterne e di rappresentanza.	17
Art.31 Servizi esterni extraistituzionali	17
CAPO VII	17
DISPOSIZIONI FINALI	17
Art.32 Efficacia dei servizi di polizia	17
Art.33 Violazioni.	17
Art.34 Norma di rinvio.	18
Art.35 Entrata in vigore del Regolamento	18

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento - Titolarità di Polizia Locale - Istituzione del Corpo.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione all'interno del Comando di Polizia Locale e ne esplicita funzioni e competenze per l'esercizio delle attività di Polizia Locale e sicurezza urbana nell'intero territorio del Comune di Taino e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria del Comune nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge Quadro nr.65/86 e dalla Legge Regionale 01 Aprile 2015, nr.6, rubricata "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana".

Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva dell'Amministrazione del Comune di Taino di incrementare i livelli di sicurezza urbana, tenuto in debito conto l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Il Comune è titolare delle funzioni di Polizia Locale, ed è uno dei protagonisti della sicurezza urbana come definita dal D.L. nr.14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge nr.48/2017, ponendo la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso la promozione e la gestione di progetti per la stessa, la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana ed è partner nelle attività ed iniziative in materia di sicurezza integrata come declinate dal D.L. nr.14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge nr.48/2017.

L'esercizio di tali funzioni è finalizzato all'ordinato e regolare svolgersi della vita sociale dei cittadini ferma restando la disciplina dello stato giuridico ed economico prevista dalla normativa vigente per i dipendenti degli EE.LL., il presente regolamento disciplina l'organizzazione, lo status con le attribuzioni, ed il rapporto di servizio del personale di "vigilanza" inserito nei profili professionali del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso deve esser data priorità all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art.2 Norme generali di condotta.

Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione.

A tal fine, gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art.3 Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio.

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- a) Pubblico ufficiale ai sensi dell'art.357 del Codice Penale;
- b) Agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.57/2° comma del Codice di Procedura Penale, a condizione che sia in servizio e nell'ambito del territorio di competenza;
- c) Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.57/3° comma del Codice di Procedura Penale e dell'art.13 della Legge Regionale n.6/2015, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
- d) Agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle altre forze di polizia, come precisamente sancito dall'art.13 della Legge Regionale n.6/2015; detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt.3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art.5/2° comma della precitata norma;
- e) Agente di polizia stradale ai sensi dell'art.12/1° comma lettera e) del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dall'art.13 della Legge Regionale n.6/2015;
- f) Consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
- g) Referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene;
- h) Inoltre, al personale di Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui alla Legge Regionale nr.06 del 01 Aprile 2015 ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione nr.5 del 22 Marzo 2019, ed eventuali modifiche successive ed integrazioni legislative;

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.4 Responsabilità del Servizio di Polizia Locale.

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione

istituzionale.

Il Comandante/Responsabile del Servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia che interagiscono sul territorio di competenza.

Art.5 Coordinamento dell'attività.

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il Servizio di Polizia Locale nelle attività di loro competenza. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie per assicurare alla Polizia Locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Legge regionale n.6/2015.

Art.6 Compiti degli operatori di Polizia Locale.

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio di propria competenza, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art.1, a:

- 1. Vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- 2. Svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- 3. Prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- 4. Assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- 5. Prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per

l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

- 6. Svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti e, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- 7. Sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- 8. Disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune di Taino.

Art.7 Doveri degli Agenti di Polizia Locale.

Gli agenti del Servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- 1. Vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune di Taino e sulle aree decentrate del territorio civico;
- 2. Esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- 3. Accertare e contestare gli illeciti amministrativi/penali nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- 4. Nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- 5. Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- 6. Essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
- 7. In presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre Forze di polizia;
- 8. Intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- 9. Vigilare sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia;
- 10. Disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse dell'Ente;
- 11. Quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercarne i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- 12. Vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:

- le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione Comunale;
- siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
- non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
- sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
- 13. Impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- 14. Non ricorrere alla forza, se non quando sia assolutamente indispensabile, per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere sé stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art.8 Protezione Civile ed emergenze.

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco del Comune interessato ed il Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune di Taino, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art.9 Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale.

Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art.11 della Legge Regionale nr. 06/2015. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica dell'Ente, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art.10 Attribuzioni e doveri del Comandante/Responsabile del Servizio.

Al Comandante/Responsabile del Servizio, competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art.107 del TUEL 267/2000, dallo Statuto dell'Ente, e da quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- 1. l'organizzazione e la direzione tecnico operativa del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Segretario Comunale;
- 2. l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive

generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;

- 3. l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- 4. l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- 5. il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggior rilievo e delicatezza;
- 6. il curare la formazione professionale e l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- 7. l'assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- 8. il disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
- 9. l'emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto:
- 10. il sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
- 11. curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- 12. l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento dell'Ente, di organizzazione, e dalle leggi;
- 13. il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- 14. l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
- 15. il controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;

Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.11 Aggiornamento e formazione degli operatori di Polizia Locale.

L'Amministrazione promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:

- 1. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
- 2. l'autosufficienza operativa;
- 3. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto; Il personale neoassunto dovrà, inoltre, frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla Regione Lombardia.

Art.12 Turnazione degli operatori di Polizia Locale.

Sulla base delle disponibilità di personale in dotazione i turni di servizio degli operatori saranno articolati sempre su sei giorni settimanali prevedendo di norma la domenica come giorno dedicato al riposo settimanale.

In caso di assenza di almeno il 50% del personale, il turno verrà coperto soltanto nelle ore diurne (nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 14:30) salvo eventi/manifestazioni programmate in altra fascia oraria.

Nel caso sopra indicato il personale rimanente in servizio dovrà garantire la copertura del turno suddetto salvo assenze improrogabili e/o non programmabili quali malattie, infortuni, visite mediche urgenti.

L'indennità di turno verrà corrisposta dall'Ente soltanto nel caso in cui il servizio verrà garantito per nr.10 ore giornaliere, garantendo l'alternanza degli agenti come previsto dal vigente C.C.N.L. Funzioni Locali.

La matrice dei turni è disposta con atto interno del Comandante/Responsabile del Servizio.

Art. 13 Orario Multiperiodale.

In occasione di particolari esigenze di servizio, oppure per meglio fronteggiare il periodo dal 01 maggio al 30 settembre che spesso si caratterizza per essere ricco di eventi e manifestazioni che richiedono la presenza del personale di Polizia Locale oltre il normale orario di servizio, gli agenti, su disposizione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi del C.C.N.L. Funzioni Locali, possono effettuare degli orari settimanali flessibili con superamento del monte ore settimanale previsto da contratto del singolo dipendente, prevedendo sempre e comunque una compensazione delle ore eccedenti durante le settimane successive.

Il recupero delle ore eccedenti lavorate può essere attuato mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

I periodi di maggiore e minore concentrazione dell'orario verranno individuati contestualmente di anno in anno analizzando le necessità di servizio e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane.

Art. 14 Apertura al pubblico.

Il Comando può prevedere giorni di apertura al pubblico, per un minimo di quattro ore per due giorni a settimana, che verranno resi noti alla cittadinanza mediante cartelli informativi posti all'esterno della sede del Comando e del Municipio, nonché tramite i canali informatici istituzionali.

Durante l'apertura al pubblico, gli agenti, in caso di comportamenti penalmente rilevanti da parte dell'utenza, potranno, a loro discrezione, attivare la telecamera di sicurezza o la bodycam in dotazione provvedendo a registrare audio e video degli accadimenti.

Art.15 Obbligo di permanenza in servizio.

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del Comandante/Responsabile del Servizio/superiore gerarchico, ove non fosse

possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire ai sensi del regolamento di settore in vigore nell'Ente.

Art.16 Rappresentanza.

Il personale comandato di servizio di rappresentanza per conto dell'Ente, indossa l'uniforme prevista nelle sue fogge dalla Legge Regionale nr.06 del 01 Aprile 2015 ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione nr.5 del 22 Marzo 2019, ed eventuali modifiche successive ed integrazioni legislative.

In particolare, viene indossata l'uniforme sahariana invernale o estiva, berretto rigido con visiera, camicia a maniche lunghe di colore bianco, cravatta di colore blu, guanti in cotone di colore bianco, soprabito impermeabile di rappresentanza ovvero mantella invernale, scarpe basse di colore nero, sciarpa azzurra (per gli Ufficiali), sciabola con pendagli e dragona di parata (Ufficiali), ordinari (restante personale), decorazioni.

Le cordelline applicate sulla giacca, vengono fissate sotto la controspallina destra e sono allacciate al primo bottone alto centrale. Sono costituite da due trecce composte da fasce di film di cascame, rivestiti in canutiglia dorata, e da un intreccio di fili nei colori diversificati a seconda del grado ricoperto:

- per gli Agenti/Sottufficiali in oro e colore araldico dell'Ente;
- per gli Ufficiali in oro;
- per i Comandanti in oro e colore rosso;

Le trecce sono di lunghezza diseguale e sono contornate da tubolare liscio di colore oro. Di tubolare è costituito anche l'anello che, unendo le due trecce, è passante sotto manica. Nella parte terminale di ciascuna treccia esce un tratto di tubolare liscio con un nodo centrale formato da quattro avvolgimenti.

Ai capi dei tubolari vengono cuciti i puntali in ottone dorato composti da una parte conica e da un anello (ghiera).

Art.17 Saluto.

Il saluto è una forma di cortesia e rispetto verso coloro con cui il personale venga a contatto per ragioni d'ufficio: esso è obbligatorio.

Inoltre il personale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici: costoro hanno l'obbligo di rispondere.

Nel caso si renda il saluto a personale in uniforme privo di copricapo, chi lo riceve risponde mettendosi sulla posizione di 'attenti'.

Incrociando più superiori gerarchici insieme, il personale saluterà soltanto il superiore più alto in grado.

Il saluto si rende portando la mano destra con le dita unite ed il polso in linea con l'avambraccio all'altezza del copricapo; il gomito deve essere posto all'altezza della spalla.

Il saluto è altresì dovuto:

- ai simboli delle religioni riconosciute dallo Stato;
- alla bandiera nazionale;
- al Gonfalone del Comune di Taino;
- al Gonfalone dei Comuni decorati con medaglia d'oro e non, al valor militare;
- al Capo dello Stato ed ai Capi degli Stati esteri;
- al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
- al Capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori;
- al Sindaco e agli amministratori comunali nell'esercizio delle loro funzioni;
- alle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, regionali, provinciali e comunali;
- ai trasporti funebri in transito;

È dispensato dal saluto:

- il personale che presta servizio di regolazione del traffico ai crocevia o che svolge segnali manuali;
- il personale a bordo dei veicoli di servizio;
- il personale di scorta al Gonfalone;

Art.18 Gli onori di reparto e gli onori individuali.

Gli onori di reparto e gli onori individuali sono resi obbligatoriamente ai simboli, alla qualifica ed alla carica e non alla persona; non è quindi consentito dispensare alcuno dal renderli nei casi in cui essi siano previsti.

Durante la cerimonia di "alza (o ammaina) Bandiera" nell'eventualità che vengono suonati i prescritti segnali e l'inno nazionale, il personale di Polizia Locale esegue gli ordini del comandante dello schieramento. All'ordine di "alza (o ammaina) Bandiera" il personale assume la posizione di "attenti". Soltanto colui che riveste il grado gerarchico più alto saluta alla visiera la Bandiera. Gli elementi isolati che si trovano eventualmente nelle vicinanze o in vista della Bandiera, fanno fronte ad essa e assumono la posizione di "attenti".

Durante le cerimonie ove vengano resi gli "Onori ai caduti" valgono le stesse modalità di cui al punto precedente.

L'esposizione della Bandiera all'esterno degli immobili, non comporta alcuna cerimonia.

Durante l'esecuzione degli inni nazionali (inno di Mameli e inni nazionali esteri):

- il personale assume la posizione di "attenti";
- il comandante del Corpo/Comando esegue il saluto alla visiera;
- gli elementi isolati oppure armati di sciabola inguainata assumono la posizione di "attenti";

Se presente banda (o fanfara), dopo i prescritti segnali d'onore suona, se previsto, l'Inno nazionale.

Per il Sommo Pontefice, i Capi di Stato esteri, i Cardinali di S.R.C., i Principi delle Case regnanti estere ed il Gran Maestro del S.M.O.M., l'Inno nazionale viene preceduto dall'inno nazionale dello Stato da essi rappresentato.

Nel caso in cui siano presenti il Presidente della Repubblica e una di dette personalità, cui competono gli onori, l'inno nazionale ha la precedenza.

Art.19 Tessera di riconoscimento.

Al personale della polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento personale a firma del Sindaco, avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 1 aprile 2015, n.6.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

Essa deve:

- essere conservata con cura;
- essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito borghese;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio;

CAPO IV UNIFORME

Art.20 Uniforme.

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione dalla Legge Regionale nr.06 del 01 Aprile 2015 ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione nr.5 del 22 Marzo 2019, ed eventuali modifiche successive ed integrazioni legislative.

Art.21 Obbligo di indossare l'uniforme.

Il personale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante/Responsabile del Servizio.

Art.22 Uso del copricapo e dei guanti.

È fatto obbligo al personale in uniforme di indossare il copricapo. È facoltativo indossarlo all'interno di spazi al chiuso. Quando non indossato il berretto va trattenuto con la mano sinistra impugnandolo sulla visiera, appoggiandolo lungo il fianco sinistro aderente all'uniforme.

Del copricapo sono ammesse le seguenti fogge:

- berretto rigido con visiera;
- berretto tipo baseball di colore blu;
- cuffia a calotta:
- basco tipo spagnolo di colore blu;

Sui predetti copricapi deve essere ben visibile la dicitura 'Polizia Locale' ovvero lo stemma dell'Ente.

Per i servizi di rappresentanza si rimanda alla Legge Regionale nr.06 del 01 Aprile 2015 ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione nr.5 del 22 Marzo 2019, ed eventuali modifiche successive ed integrazioni legislative.

Art.23 Cura della persona e dell'uniforme.

L'operatore di Polizia Locale deve indossare l'uniforme con massimo riguardo e decoro. Avrà inoltre cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione rappresentata.

È vietato variare la foggia dell'uniforme.

È vietato l'uso di orecchini pendenti, dilatatori e piercing per motivi di sicurezza.

I capelli devono essere ben acconciati, curati e puliti. Il personale femminile, in uniforme può portare i capelli raccolti a chignon.

Barba e baffi devono essere ben curati e puliti.

Per il personale femminile le unghie devono essere non vistosamente sporgenti per motivi di sicurezza. È concesso l'uso di smalto dai colori non vistosi. È concesso il trucco leggero del volto e comunque dai colori non vistosi.

È concesso indossare occhiali da sole purché non di colori vistosi.

È vietato l'uso di auricolari se non durante la guida di veicoli ovvero previa autorizzazione del Comandante.

È vietato l'uso di anelli sulle dita pollice e indice per motivi di sicurezza.

È vietato fumare durante i servizi esterni.

È vietato consumare cibi e bevande a bordo di veicoli di servizio durante i servizi esterni.

Art.24 Buffetteria.

È vietato utilizzare buffetteria e strumenti di autotutela non forniti dall'Ente di appartenenza. Salvo quanto disposto dalla Legge Regionale nr.06 del 01 Aprile 2015 ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione nr.5 del 22 Marzo 2019, ed eventuali modifiche successive ed integrazioni legislative, è concesso l'uso di buffetteria di colore nero, da vestire sull'uniforme di servizio operativo.

Art.25 Decorazioni ed onorificenze.

Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a un nastro ovvero di placca o di fascia. Le decorazioni sono rappresentate su determinate uniformi da nastrini che riproducono i colori del nastro cui è appesa l'insegna metallica o della fascia.

Il personale è autorizzato ad indossare nastrini in formato regolamentare e nastrini ridotti (questi ultimi su uniforme da gala). Sia le insegne sia i nastrini si applicano sul lato sinistro del petto, nello spazio compreso tra il risvolto del bavero, l'attaccatura della manica e il taschino, sopra quest'ultimo.

Il nastro cui è appesa l'insegna metallica della decorazione ha larghezza di mm 37 e lunghezza di mm 60 calcolata tra il bordo superiore e il punto di applicazione all'anello dell'insegna.

Il nastro cui sono appese le insegne metalliche di formato ridotto ha una larghezza di mm 20 ed una lunghezza di mm 40 calcolata come sopra.

Il nastrino ha dimensioni di mm 37 per mm 10.

Il nastrino di formato ridotto ha dimensioni di mm 20 per mm 5.

Fasce, placche e collari hanno le dimensioni e le caratteristiche indicate dai rispettivi provvedimenti istitutivi ed hanno formato unico.

Le insegne metalliche normali vanno disposte al massimo su due righe, scalate fra di loro di mm 40 di altezza.

Le insegne metalliche ridotte vanno disposte su di un'unica riga.

Se il numero delle decorazioni è rilevante, ciascuna insegna deve essere parzialmente sovrapposta a quella che segue, in modo che comunque non sia superata la larghezza complessiva di mm 140.

Se i nastrini non sono amovibili, essi debbono risultare interamente coperti dalle decorazioni, allorché queste vengono indossate.

I nastrini vengono disposti su una o più righe orizzontali costituite da un massimo di tre nastrini di formato normale, o di quattro nastrini di formato ridotto.

Le righe di nastrini successive alla prima debbono essere complete. La prima riga, qualora di numero inferiore al massimo, deve essere centrata rispetto alle sottostanti.

Delle onorificenze e distinzioni onorifiche per le quali sono previsti più gradi, si indossa soltanto l'insegna relativa al grado più elevato di cui si è insigniti.

Collari, placche e fasce vengono portati in tutti i casi in cui sono prescritte le insegne metalliche normali o ridotte.

Chi è insignito di più collari indossa soltanto quello relativo alla decorazione più importante.

Le placche si applicano al lato sinistro del petto, al di sotto delle decorazioni, in ordine di importanza da sinistra a destra di chi guarda.

Le fasce si portano a tracolla, dalla spalla destra al fianco sinistro, al di sotto della spallina e della sciarpa azzurra, se previste.

Chi è insignito di più fasce indossa soltanto quella relativa alla decorazione più importante.

Le onorificenze seguono la presente gerarchia:

- a) Nazionali;
- b) Regione Lombardia;
- c) SMOM;
- d) Santa Sede:
- e) OESSG;
- f) Sovranazionali (NATO ONU Europa);
- g) Straniere;
- h) Non nazionali (tra cui le commemorative C.R.I.);

È consentito indossare distintivi di brevetti di lancio e di volo in metallo.

È vietato indossare onorificenze e decorazioni rilasciate dalle Forze di polizia, dalle Forze Armate sia italiane sia estere e dal Corpo Nazionale dei VV. FF..

L'uso delle decorazioni a nastro/placca/fascia è consentito nelle festività:

- 07 Gennaio (Festa del Tricolore);
- 20 Gennaio (San Sebastiano, patrono della Polizia Locale);

- 11 Febbraio (Patti Lateranensi);
- 25 Aprile (Liberazione);
- 01 Maggio (Festa del Lavoro);
- 09 Maggio (Giornata d'Europa);
- 02 Giugno (Festa della Repubblica);
- 04 Ottobre (Santo Patrono d'Italia);
- 04 Novembre (Festa dell'Unità Nazionale);
- 24 Ottobre (Giornata delle Nazioni Unite);

CAPO V DOTAZIONI DI REPARTO

Art.26 Mezzi ed apparecchiature in dotazione.

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Comando sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Legge Regionale nr.06 del 01 Aprile 2015 ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione nr.5 del 22 Marzo 2019, ed eventuali modifiche successive ed integrazioni legislative. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art.27 Veicoli in dotazione.

Ogni appartenente al servizio di Polizia Locale ha l'obbligo della guida dei veicoli assegnati al servizio stesso. Sui veicoli di servizio è fatto divieto trasportare alcuno estraneo all'attività di istituto.

Art.28 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela.

Il Comune di Taino fornisce al personale addetto alla Polizia Locale l'uniforme approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela acquistati con le modalità di cui all'art.10 del presente Regolamento.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Art.29 Armamento e strumenti di autotutela.

Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma corta d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento del Sindaco del Comune di Taino.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n.145 del 4 marzo 1987.

Gli strumenti di difesa personale contemplati sono: spray alla capsicina, irritante privo di effetti lesivi permanenti, bastone estensibile, scudo in plexiglas, casco

protettivo da ordine pubblico, gilet/giubbotto di protezione torace schiena spalle, protezione ginocchio stinco piede braccia, maschera antigas, visore notturno ad infrarossi, martello di sicurezza frangi vetro con lama taglia cinture salvavita.

CAPO VI MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art.30 Missioni ed operazioni esterne e di rappresentanza.

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le operazioni esterne al territorio del Comune di Taino, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio del Comune di Taino, così come previsto dall'art.4 della Legge Quadro 65/86.

Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo fra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne dovrà esserne data preventiva comunicazione al Prefetto.

Art.31 Servizi esterni extraistituzionali.

Previa ponderata autorizzazione dell'Amministrazione potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni comunali o terzi richiedenti.

I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante/Responsabile del Servizio, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio presso l'Ente di appartenenza.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art.1/60° comma della legge 662/96, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento del Comune di Taino per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 Efficacia dei servizi di polizia.

Il Comandante/Responsabile del Servizio è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione del Comune di Taino sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art.1 del Regolamento, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art.33 Violazioni.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art.34 Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- 1. alla Legge quadro n.65/86;
- 2. alla Legge Regionale n.6/2015;
- 3. al Regolamento Regionale nr.5/2019;
- 4. al D.M. n.145 del 4 marzo 1987;
- 5. ai regolamenti dell'Ente;
- 6. al contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali;

Art.35 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto del Comune di Taino.